

34604



**DELIBERA N. 5  
DEL 12/05/2023**

## **COMUNE DI VILLANOVA TULO PROVINCIA DI CAGLIARI**

### **VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: Indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per la ricostituzione del nucleo di valutazione**

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di maggio alle ore 14:03, in Villanova Tulo nella sede Comunale, si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. Sono presenti all'adunanza:

<b>Loddo Alberto</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Argiolas Daniel</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Demuro Luigi</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Cuneo Davide</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Mulas Manuela</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

ne risultano presenti n.4 e assenti n. 1

Presiede l'adunanza il Sindaco Alberto Loddo, con l'assistenza del Segretario Comunale Serena Copersino. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- Il D.Lgs. 267/00 recante il “Testo Unico degli Enti Locali”;
- Il D.Lgs. 165/2001 recante il “Testo Unico sul pubblico impiego”;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;

Premesso che le amministrazioni pubbliche devono istituire un Organo di valutazione del personale dipendente con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009 cd. Riforma Brunetta;

Preso atto che il decreto legislativo n. 74 del 2017 interviene sulla disciplina della misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici, introducendo una serie di modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge n. 124 del 2015;

Richiamato il modificato art. 16, comma 2, del d.lgs. 150/2009 che recita quanto segue: *“Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”*.

Dato atto che il sopra richiamato articolo 16 non richiama l’art. 14, che dispone che ogni Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e che pertanto non deve essere applicato agli enti locali;

Richiamata la deliberazione n. 4/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), relativa alla definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo di Valutazione, che tra l’altro precisa che detta deliberazione non trova applicazione immediata per gli enti locali, ma che costituisce linea guida per l’adeguamento dell’ordinamento degli stessi;

Richiamato altresì l’orientamento della suddetta Commissione, la quale ha ribadito che *“Nell’ipotesi in cui i Comuni, nella loro autonomia, non deliberino la costituzione dell’OIV, non può verificarsi la decadenza connessa alla sostituzione dei “servizi di controllo interno comunque denominati”, prevista dagli articoli 14, comma 2, e 30, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009, ai quali potranno essere affidate le funzioni implicate dall’applicazione dei principi delle disposizioni richiamate dagli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009”*;

Visto l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che detta norme in materia di controlli interni degli enti locali;

Visto altresì l’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, conv. in L.122/2010, che stabilisce *“Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.”*;

Evidenziato che:

- gli enti locali stante il mancato rinvio dell’art. 16, co. 2, del d.lgs. n. 150 del 2009 all’art. 14 dello stesso decreto, hanno facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2009 indicate nel citato art. 16 (FAQ ANAC in materia di Organismi Indipendenti di Valutazione)
- nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione. Il principio di esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di

incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum; Con esclusivo riferimento ai comuni, può definirsi “ente di piccole dimensioni”, ai fini della deroga al principio di esclusività di cui al punto 9 della delibera n. 12 del 2013, un comune con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti o una forma associativa tra i comuni avente la medesima popolazione. (FAQ in materia di Organismi Indipendenti di Valutazione);

Visti:

- l'art. 31, comma 2, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il quale sostanzialmente prevede che il nucleo di valutazione sia composto dal segretario comunale o dal responsabile del servizio competente e da un componente esterno che la presiede nominato dal sindaco, nel rispetto, di norma, del principio delle pari opportunità;
- la delibera n. 56 del 13.11.2015 di approvazione del suddetto regolamento che in merito a nucleo di valutazione fornisce, tra le altre, la seguente indicazione Il Nucleo di Valutazione è collegiale ed è composto da 2 componenti: dal Segretario Comunale pro tempore e da un esperto esterno all'Amministrazione con competenze in tecniche di valutazione e controllo di gestione.

Ritenuto di dover dare indirizzi al Responsabile competente affinché provveda a porre in essere gli adempimenti necessari alla ricostituzione del Nucleo di Valutazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. nr. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

- Di dare indirizzi al Responsabile competente affinché provveda a porre in essere gli adempimenti necessari alla ricostituzione del Nucleo di Valutazione, mediante selezione di figura esterna;
- Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Alberto Loddo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Serena Copersino

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/05/2023:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **17/05/2023** al **01/06/2023** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

Esecutiva per decorrenza di termini (Ai sensi dell' art. 134, 1° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 17/05/2023 per quindici giorni.

IL RESPONSABILE

F.to Alberto Loddo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data: 17/05/2023

IL SEGRETARIO

F.to Serena Copersino